

**Sospensione dei pagamenti e accesso al Fondo
di Solidarietà**

a cura dell'avv. Davide Nicola

I recenti provvedimenti emessi dal Governo, **Decreto Legge n. 9/2020 (art. 25 e 26)** e **Decreto Legge «Cura Italia» n. 18/2020 (art. 56)**, contengono misure di sostegno a imprese e famiglie danneggiate ed in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, estendendo i benefici della moratoria su mutui e leasing.

L'Associazione Bancaria Italia (ABI) e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, venerdì 6 marzo 2020, hanno sottoscritto un **Addendum all'Accordo per il Credito del 2019** (a cui hanno aderito il 90% delle banche italiane), in tal modo prorogando l'applicazione delle misure e moratoria "Imprese in Ripresa 2.0". Grazie a tali misure:

- **Le famiglie** possono accedere al Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (istituito con la legge n. 244/2007, presso il Ministero dell'Economia e Finanze, gestito da Consap Spa), con beneficio della sospensione delle rate di mutuo per massimo 18 mesi in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni;
- **I lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita iva** possono accedere ai benefici del Fondo esteso fino al 17/12/2020 se è stato registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020, un calo superiore al 33% del fatturato rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019 a causa dell'emergenza coronavirus;
- **Le imprese** possono chiedere la sospensione di 12 mesi per finanziamenti medio lungo termine, l'allungamento 100% durata residua per finanziamenti a medio lungo termine e finanziamenti a breve termine (secondo Moratoria ABI); e, comunque, possono chiedere la sospensione per 6 mesi (sino al 30 settembre 2020) del pagamento di rate mutuo/canoni leasing immobiliare o mobiliare (quota capitale e interessi o solo quota capitale), proroga dei prestiti non rateali, oltre ad essere beneficiati di non revocabilità degli importi accordati dalla banca come fidi a revoca (secondo art. 56 Decreto Legge Cura Italia).

Possono accedere al **Fondo di Solidarietà** i proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, titolari di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest'ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per i prossimi nove mesi (ovvero, sino al 18 dicembre 2020). Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Il Fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico dei titolari del finanziamento. Finita la sospensione, il mutuatario riprenderà a pagare le rate partendo dalla quota di capitale residua e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

Il **Ministero dell'Economia Finanza (MEF)**, con nota del 22 marzo 2020, ha fornito i chiarimenti sui soggetti che possono beneficiare della **moratoria introdotta dall'art. 56** del Decreto Cura Italia. Fra tanto, il MEF ha specificato che:

- possono beneficiare della moratoria (sospensione di 6 mesi, quindi sino al 30.09.2020) i lavoratori autonomi titolare di partita IVA, ed anche le imprese con esposizioni in bonis (cioè, non aver posizioni passive deteriorate e in sofferenza; rate non scadute da oltre 90 giorni) e che hanno usufruito di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nei 24 mesi precedenti;
- possono accedere alla moratoria i professionisti e le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia ed appartenenti a tutti i settori, che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
- tutte le banche e gli intermediari finanziari devono accettare la comunicazione di moratoria dei clienti, se in regola con i requisiti del D. Legge, senza alcuna istruttoria;
- le comunicazioni possono essere presentate alla propria banca dalle imprese dal 17.03.2020, via pec o altro mezzo idoneo a fornire data certa;
- è facoltà delle imprese di richiedere solo la sospensione dei rimborsi in conto capitale,

Il D.L. n. 9/2020, all'art. 11, ha disposto lo **slittamento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione di cui al nuovo Codice della Crisi di Impresa**. I nuovi sistemi di allerta e le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi (OCRI) entreranno in vigore a partire dal **15 febbraio 2021**. Dunque, le imprese, che vogliono rinegoziare o ristrutturare il proprio debito e contrastare la crisi, possono utilizzare gli strumenti stragiudiziali attualmente in vigore (a partire dalla definizione di un Piano Attestato di Risanamento con i principali creditorie, tra cui gli istituti di credito), possono richiedere alla banca nuova liquidità, e possono pattuire accordi più sostenibili con i creditori, al fine di garantire la continuità di impresa.

Nessuna misura, è invece, stata ad oggi adottata a sostegno delle ipotesi di **credito al consumo**

(finanziamenti personali e cessioni del quinto), salvo disponibilità degli Istituti di credito mediante

rinegoziazione o sospensione sulla scorta dell'*Addendum* all'Accordo ABI per il Credito.